

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1328/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

che autorizza il cumulo interregionale fra l'Indonesia e lo Sri Lanka per le norme d'origine applicate ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede la possibilità di autorizzare i paesi beneficiari del sistema unionale delle preferenze generalizzate (SPG) appartenenti ai gruppi regionali I e III a impiegare l'uno i materiali dell'altro nel quadro di una tipologia specifica di cumulo, comunemente denominata «cumulo interregionale»; fissa inoltre le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione.
- (2) Con lettera del 15 aprile 2013, l'Indonesia e lo Sri Lanka hanno presentato una richiesta congiunta di cumulo interregionale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (3) Nell'ottica di promuovere gli scambi commerciali e di contribuire alla crescita delle rispettive economie, i due paesi chiedono di autorizzare il settore della tabacchicoltura indonesiano a rifornire l'industria manifatturiera dei sigari dello Sri Lanka di materiali di origine indonesiana che lo Sri Lanka possa impiegare al suo interno, nel quadro del cumulo, in ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (4) Nella richiesta entrambi i paesi si sono impegnati a osservare o far osservare le norme d'origine nel quadro dell'SPG e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurarne la corretta applicazione sia nei confronti dell'Unione europea che nelle loro relazioni reciproche.

(5) La richiesta descrive sia i materiali di cui si propone l'impiego nel quadro del cumulo, ossia tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco di cui alla voce 2401 del sistema armonizzato (SA), sia le fasi di lavorazione e i processi ausiliari che s'intendono effettuare nello Sri Lanka.

(6) Nella richiesta si afferma che, se autorizzato, il cumulo interregionale avrà effetti benefici sulle economie di entrambi i paesi e non recherà pregiudizio ai settori economici dell'Unione attivi nella produzione e vendita di sigari.

(7) È pertanto opportuno autorizzare lo Sri Lanka a cumulare materiali di cui alla voce SA 2401 originari dell'Indonesia, a condizione che entrambi i paesi mantengano lo status di paese beneficiario ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

(8) La Commissione europea sorveglierà l'evoluzione delle importazioni derivante da quest'autorizzazione, che potrà rivedere alla luce della sorveglianza effettuata in base a criteri quali l'aumento quantitativo delle importazioni.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo Sri Lanka è autorizzato ad impiegare, conformemente all'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93, tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco del codice SA 2401 originari dell'Indonesia nel quadro del cumulo dell'origine. A norma dell'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'autorizzazione è subordinata al mantenimento, da parte dello Sri Lanka e dell'Indonesia, dello status di paese beneficiario ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012, al momento dell'esportazione del prodotto nell'Unione.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

